

REQUISITI VISIVI E Uditivi

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere, almeno in un occhio, un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), una sufficiente visione crepuscolare-notturna; per i soggetti ultra sessantenni o diabetici o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del normale con lettura di ottotipo di 3/10. In caso di visione binoculare l'interessato deve possedere un'acutezza visiva naturale non inferiore al limite di 3/10 nell'occhio migliore e un visus corretto complessivo, quale somma monoculare dei due visus, non inferiore a 10/10, raggiungibile con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali con lenti sferiche e cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, essendo l'altro emmetropico, il grado di rifrazione della lente non può essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto anche del valore degli assi di astigmatismi. La differenza negli assi ortogonali non deve superare, in valore assoluto, le due diottrie.

B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus naturale di almeno 5/10 e un visus corretto non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto.

C. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, in soggetti fuchici o afachici, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.

E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.

F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva o oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale può limitare la validità della patente sino a due anni.

Decreto Ministeriale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 29 luglio 2008, n. 146
"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto."

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222)